L.R. N. 9 DEL 2023

CAPO X

Disposizioni in materia di assetto territoriale della regione e disposizioni varie

In vigore dal 24 ottobre 2023

1.    Nella [legge regionale 12 aprile 2021, n. 7](https://onepa.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000908347SOMM?pathId=0afd55e050d7a) (Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla [legge regionale n. 2 del 2016](https://onepa.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000824562SOMM?pathId=0afd55e050d7a), alla [legge regionale n. 9 del 2006](https://onepa.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000299885SOMM?pathId=0afd55e050d7a) in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali) sono introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni:

a)  le parole "Provincia del Nord-Est Sardegna", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna";

b)  nel comma 1 dell'[articolo 1](https://onepa.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000908347ART16?pathId=0afd55e050d7a):

1)  dopo le parole "lettera b)" sono inserite le parole: "e all'articolo 43";

2)  dopo le parole "articoli 5 e 114" sono inserite le parole: "e 116";

c)  nel comma 1 dell'[articolo 2](https://onepa.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000908347ART17?pathId=0afd55e050d7a):

1)  le parole "Dalla data di entrata in vigore della" sono sostituite dalle parole: "Con la";

2)  dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d bis) è confermata la circoscrizione territoriale della Provincia di Oristano.";

d)  nell'[articolo 5](https://onepa.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000908347ART20?pathId=0afd55e050d7a):

1)  nella rubrica, dopo le parole "Provincia di Nuoro", sono inserite le parole: "e conferma della circoscrizione territoriale della Provincia di Oristano";

2)  dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d bis) la Provincia di Oristano, avente Capoluogo di provincia Oristano, si compone dei seguenti Comuni: Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Bosa, Busachi, Cabras, Cuglieri, Curcuris, Flussio, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Laconi, Magomadas, Marrubiu, Masullas, Milis, Modolo, Mogorella, Mogoro, Montresta, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Sagama, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, San Vero Milis, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, Scano di Montiferro, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Soddì, Solarussa, Sorradile, Suni, Tadasuni, Terralba, Tinnura, Tramatza, Tresnuraghes, Ula Tirso, Uras, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villa Verde, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zeddiani, Zerfaliu.";

e)  il comma 4 dell'[articolo 7](https://onepa.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000908347ART22?pathId=0afd55e050d7a) è così sostituito:

"4. Lo schema di statuto che definisce gli organi, la sede legale, le modalità di funzionamento, le funzioni e i servizi da esercitare in forma associata è approvato dai consigli provinciali partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.";

f)  l'[articolo 23](https://onepa.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000908347ART44?pathId=0afd55e050d7a) è sostituito dal seguente:

"Art. 23 (Successione e fase transitoria)

1. La Giunta regionale provvede agli adempimenti inerenti all'istituzione della Città metropolitana di Sassari e delle Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna, dell'Ogliastra, del Sulcis Iglesiente e del Medio Campidano, alla conferma della circoscrizione territoriale di Oristano, e alle modifiche delle circoscrizioni territoriali della Città metropolitana di Cagliari e della Provincia di Nuoro. Tali adempimenti comprendono la disciplina della successione, ciascuno per la parte relativa al proprio territorio:

a) della Città metropolitana di Sassari e della Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna alla soppressa Provincia di Sassari;

b) della Provincia dell'Ogliastra alla Provincia di Nuoro e alla soppressa Provincia del Sud Sardegna;

c) delle Province del Sulcis Iglesiente, del Medio Campidano e della Città metropolitana di Cagliari alla soppressa Provincia del Sud Sardegna.

2. La successione di cui al comma 1 comprende i rapporti riguardanti il personale, il patrimonio e le risorse strumentali e finanziarie in cui gli enti di nuova istituzione succedono a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, a far data dal subentro. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali. Gli adempimenti di cui al comma 1 riguardano anche la successione della Città metropolitana di Sassari nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla Rete metropolitana del nord Sardegna alla data del 31 dicembre 2023.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, nomina i commissari straordinari delle Province di Nuoro, Oristano, Sassari e Sud Sardegna. Con la medesima deliberazione sono nominati i sub commissari per le zone omogenee delle Province di Nuoro, Sassari e Sud Sardegna. Dalla data della nomina dei nuovi commissari decadono gli amministratori straordinari e i sub commissari delle Province di Nuoro, Oristano, Sassari e Sud Sardegna già nominati ai sensi dell'[articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 18 del 2019](https://onepa.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000882830ART13?pathId=0afd55e050d7a). I nuovi commissari oltre alla gestione dell'ente nella fase transitoria, pongono in essere gli adempimenti successori e liquidatori di cui al comma 4. Il Commissario straordinario della Provincia di Sassari pone in essere anche gli adempimenti relativi alla liquidazione della Rete metropolitana del nord Sardegna.

4. Al fine della liquidazione degli enti preesistenti e al subentro dei nuovi enti nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi in capo agli enti preesistenti, entro novanta giorni dalla data di nomina, i commissari di cui al comma 3, per gli enti territoriali di riferimento, trasmettono all'Assessore regionale competente in materia di enti locali, secondo le indicazioni dallo stesso impartite con apposito decreto:

a) l'elenco delle funzioni amministrative;

b) l'elenco dei procedimenti in corso;

c) l'elenco dei beni mobili e di quelli immobili, specificando in quale ambito territoriale tali beni insistano;

d) il rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio finanziario;

e) la situazione di bilancio aggiornata;

f) l'elenco del personale, suddiviso per categoria, a tempo indeterminato, determinato e con altre tipologie di contratti di lavoro e con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in via esclusiva e distinto per funzione secondo la struttura del bilancio di previsione;

g) l'elenco del personale eventualmente impiegato presso società in house.

5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 4, nel rispetto, in quanto compatibili, delle previsioni di cui all'[articolo 1, comma 96, della legge n. 56 del 2014](https://onepa.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000797968ART13?pathId=0afd55e050d7a), la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, e previa intesa in sede di Conferenza permanente Regioni - enti locali, approva con propria deliberazione i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strutturali, organizzative e dei procedimenti e contratti in essere che sono trasferiti dagli enti preesistenti a quelli di cui alla presente legge, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, quelli a tempo determinato in corso al momento del trasferimento e quelli di altra tipologia di contratti di lavoro, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni trasferite dalla presente legge. Si applicano, in quanto compatibili, i [commi 2, 3, 4 dell'articolo 70 della legge regionale n. 2 del 2016](https://onepa.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000824562ART127?pathId=0afd55e050d7a).

6. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 5, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e sentite, riguardo al personale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono operati i trasferimenti dagli enti preesistenti a quelli di cui alla presente legge, con riferimento ai beni immobili, al personale e ai procedimenti in corso.

7. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6 sono nominati i Commissari straordinari delle nuove Province della Gallura Nord-Est Sardegna, Ogliastra, Sulcis Iglesiente, Medio Campidano e della Città metropolitana di Sassari. Per la gestione ordinaria degli enti affidati sono confermati i commissari straordinari di cui al comma 3, compreso il Sindaco metropolitano di Cagliari che assume il ruolo di Commissario straordinario. Tutti i commissari, d'intesa con l'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, pongono in essere tutti gli adempimenti propedeutici e comunque connessi con l'istituzione dei nuovi enti territoriali e la successione agli enti preesistenti, in conformità con gli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta regionale e restano in carica sino all'insediamento dei relativi organi di governo. I commissari straordinari delle soppresse Province del Sud Sardegna e di Sassari rimangono in carica per la gestione ordinaria e le attività di liquidazione fino alla conclusione di tali attività.

8. Entro il 30 giugno 2024 il Presidente della Regione, con proprio decreto, indice in un'unica tornata le elezioni dei consigli provinciali e dei consigli delle città metropolitane, che si svolgono nei sessanta giorni successivi all'indizione. Per le elezioni di cui al primo periodo si applica la disciplina statale sul sistema elettorale delle province e delle città metropolitane in vigore alla data del decreto di indizione delle elezioni.

9. Nelle more dell'effettivo subentro degli enti territoriali di cui alla presente legge agli enti preesistenti nelle funzioni loro attribuite a seguito della riforma dell'assetto territoriale complessivo, gli adempimenti relativi alla programmazione e all'attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione territoriale restano in capo ai soggetti attuatori individuati nei relativi accordi di programma. Tale disposizione si applica, nelle more dell'effettivo subentro degli enti territoriali di cui alla presente legge, anche al nuovo ciclo 2021-2027 della programmazione territoriale regionale, nazionale ed europea.

10. In attuazione dell'[articolo 2, comma 5, della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3](https://onepa.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000923944ART17?pathId=0afd55e050d7a), la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di programmazione, sentita la Rete metropolitana del nord Sardegna, predispone un atto di indirizzo ed un programma di interventi, a valere sulle risorse del nuovo ciclo 2021-2027 della programmazione territoriale regionale, nazionale ed europea, finalizzato a contrastare e superare il disequilibrio territoriale determinatosi a scapito dell'area metropolitana del sassarese in conseguenza dei ritardi intervenuti nell'operatività della Città metropolitana di Sassari, istituita dalla presente legge, e della mancata attuazione dei previsti meccanismi di riequilibrio.

11. Nelle more di un'organica riforma in materia di unioni di comuni e comunità montane, le stesse sono costituite tra comuni appartenenti alla medesima provincia o città metropolitana, nel rispetto di quanto previsto dall'[articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2016](https://onepa.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000824562ART34?pathId=0afd55e050d7a).

12. Gli [articoli 18](https://onepa.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000824562ART51?pathId=0afd55e050d7a), [19](https://onepa.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000824562ART52?pathId=0afd55e050d7a), [20](https://onepa.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000824562ART53?pathId=0afd55e050d7a) e [21 della legge regionale n. 2 del 2016](https://onepa.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000824562ART54?pathId=0afd55e050d7a) si applicano, in quanto compatibili, all'istituzione ed al funzionamento della Città metropolitana di Sassari; il rinvio all'[articolo 18, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 2 del 2016](https://onepa.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000824562ART51?pathId=0afd55e050d7a), deve intendersi riferito alle società in house della soppressa Provincia di Sassari.

13. Entro trenta giorni dalla data di operatività delle nuove province e delle città metropolitane, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente nomina le Commissioni per l'abilitazione per l'esercizio della caccia, di cui all'[articolo 43 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23](https://onepa.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000277834ART43?pathId=0afd55e050d7a) (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), sulla base delle nuove perimetrazioni territoriali.".

2.    Entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale attua il disposto di cui all'[articolo 23, comma 3, della legge regionale n. 7 del 2021](https://onepa.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000908347ART44?pathId=0afd55e050d7a) come modificato dal presente articolo.

3.    Entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale attua il disposto di cui all'[articolo 23, comma 10, della legge regionale n. 7 del 2021](https://onepa.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000908347ART44?pathId=0afd55e050d7a) come modificato dal presente articolo.

4.    Il disposto di cui all'[articolo 23, comma 11, della legge regionale n. 7 del 2021](https://onepa.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000908347ART44?pathId=0afd55e050d7a) come introdotto dal presente articolo è attuato entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5.    Per la razionalizzazione e l'organizzazione della gestione del patrimonio trasferito ai sensi dell'[articolo 23, comma 2, della legge regionale n. 7 del 2021](https://onepa.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000908347ART44?pathId=0afd55e050d7a), come modificato dal presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 (missione 18 - programma 01 - titolo 1).